

## COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA'

Parere espresso in sede delle IV Commissione permanente in merito al testo unificato dei disegni di legge n. 2-351 e n. 11

### **INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, DELL'IDENTITA' DI GENERE O INTERSESSUALITA'**

La CPO esprime il proprio compiacimento per l'impianto generale del T.U. in oggetto. Ritiene positivo che i temi delle discriminazioni determinate all'orientamento sessuale o dall'identità di genere sia affrontato attraverso un dispositivo legislativo, che appare nel suo complesso organico ed esauriente. Nello specifico solleva tuttavia alcune osservazioni:

Art. 17: Preoccupa la mancanza di una previsione di stanziamento di fondi per tradurre concretamente in pratica una legge molto articolata e che prevede, se realmente tradotta in azioni concrete, la necessità di risorse economiche per attivare azioni positive.

Art. 4: "Azioni di coordinamento e impulso": propone di inserire in legge, in modo specifico, anche azioni di sensibilizzazione e formazione che mettano i CUG (Comitati Unici di Garanzia) in grado di costituire un primo centro di ascolto e d'informazione per i/le lavoratori/trici discriminate per orientamento sessuale, nonché il primo nucleo di osservazione e monitoraggio del clima aziendale generale e di denuncia delle specifiche azioni discriminatorie; analoga opera di informazione e sensibilizzazione andrebbe prevista per le Associazioni di categoria, sia sindacali che datoriali.

Art. 5: "Azioni di sensibilizzazione culturale": concorda in linea generale con l'enunciato nella convinzione che l'educazione alle relazioni corrette e non violente e al rispetto e alla valorizzazione delle differenze passino anche e soprattutto attraverso le agenzie formative; raccomanda al riguardo di prevedere interventi calibrati nel rispetto dell'età nelle classi materna, elementare, media e superiore.

Art. 9, comma 2: "Codice di comportamento dei dipendenti provinciali" : ritiene opportuno che la Provincia si adoperi per l'adozione e previsione degli stessi principi di irrogazione di sanzioni disciplinari all'interno di tutti i codici di aziende pubbliche e private sul territorio.

All'art. 12: ritiene utile che l'Osservatorio sulle discriminazioni monitori e pubblicizzi l'evolversi della legislazione vigente a livello locale, nazionale ed internazionale in materia di discriminazioni legate all'orientamento sessuale

Giudica importante inserire un riferimento particolare e preciso alle "doppie discriminazioni", ossia, in questo caso, quelle discriminazioni legate da una parte all'appartenenza al genere femminile, dall'altra al proprio orientamento sessuale.

Apprezza lo sforzo fatto attraverso la disposizione dell'art. 2, comma 2 *"la declinazione grammaticale maschile dei termini che identificano i destinatari di questa legge è inclusiva dei beneficiari che hanno un'identità femminile"*, tuttavia auspica il superamento del "maschile generico" a favore di una declinazione al femminile e maschile e/o sostituzione del solo maschile con il termine "persona".

Infine segnala un completo mancato riferimento alla Commissione provinciale Pari Opportunità come soggetto che interviene sui temi oggetto del presente T.U.. E' stata invece modificata, attraverso l'articolo 15, la legge provinciale 13/2012 sulle pari opportunità attribuendo alla consigliera di parità importanti compiti in materia, creando così una disomogeneità normativa relativamente agli organismi che in Provincia di Trento si occupano di Pari Opportunità.

Trento, 20 maggio 2014

---

dott.ssa Simonetta Fedrizzi

Presidente Commissione provinciale Pari Opportunità